



Comune di Fidenza

ORDINANZA N. 41 DEL 8 OTTOBRE 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, ATTIVITA' DI BAR. DIVIETO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA PER ASPORTO NEI GIORNI 9 - 10 – 11 OTTOBRE 2020 NELL'AREA DEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 23 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visto il DPCM 14/07/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19”;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 di proroga delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'interno territorio nazionale;

Visto il D.L. 83 del 30/07/2020 con il quale veniva prorogata l'emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 124 del 25 settembre 2020 e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, della Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 con la ulteriore proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 16/08/2020 che impone al comma a) del dispositivo “è

fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”;

Visto il DPCM del 07/09/2020 con il quale si conferma l'ordinanza del Ministero della Salute sopramenzionata;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 38 del 5 ottobre 2020;

Visto, da ultimo, il DPCM 7 ottobre 2020 con il quale è stato disposto che dall'8 ottobre 2020 le mascherine dovranno essere indossate sempre nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto;

Visto l'art. 50 del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono ancora sussistenti tutte le motivazioni che hanno indotto all'emanazione delle ordinanze sopra richiamate;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che definisce:

- comma 3: Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia;

- comma 4: Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- comma 5: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

CONSIDERATO CHE

- l'emergenza epidemiologica da Covid19 nella stagione autunnale/invernale impone di implementare l'adozione delle misure di sicurezza per gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici, attraverso i comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione;

- il territorio comunale è alla vigilia delle imminenti celebrazioni per la ricorrenza del Patrono: evento che, pur ridotto dall'Amministrazione comunale di situazioni in grado di produrre assembramenti, determina ugualmente un forte richiamo identitario e conseguenti flussi attesi verso il territorio comunale e in modo ancora più evidente nell'area del centro storico;

DATO ATTO, altresì, che nel territorio comunale l'emergenza epidemiologica in atto ha nella Fase 1, duramente interessato un gran numero di cittadini e che, tenuto conto dell'andamento epidemiologico in atto sull'intero territorio nazionale, anche con evidenza di un gran numero di casi asintomatici, si impone di valutare la necessità di ampliare le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica con particolare riferimento ai luoghi, all'interno o in prossimità dei quali con ragionevole presunzione, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono

2020, si potrà assistere a fenomeni di più alta concentrazione di persone;

VISTO l'art. 1 comma 1 e comma 2 - lettera v) del DL 25/03/2020 n.19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020 il quale definisce che:

- comma1: Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

- comma 2: ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

- lettera v): limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

Visti gli artt. 2 e 7 della Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003 e smi:

Art. 2:

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

Art.7:

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 187 del 1 ottobre 2020 con la quale si è ravvisata “la necessità di limitare nell'area centrale della città, interessata dagli eventi e manifestazioni nelle giornate del 9 -10 - 11 ottobre la possibilità per i bar di vendere per asporto al fine di evitare il formarsi inevitabile di assembramenti nelle aree pubbliche adiacenti o comunque poste all'interno del perimetro dove sono previsti eventi e manifestazioni e nelle quali è conseguentemente già presente pubblico interessato alle stesse;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO nei giorni 9-10-11 ottobre 2020, in via precauzionale, adottare, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande qualificate come “BAR” nelle pertinenti notifiche sanitarie con sede nelle aree del centro storico poste lungo e all'interno delle seguenti vie e piazze: Romagnosi / Zani / Mentana / Gandolfi / Mazzini / Gramsci / Malpeli / Berenini /dei Mille / Matteotti / Piazza Pontida / XX settembre / Piazza Gioberti / Berzieri più direttamente interessate (o poste nelle immediate adiacenze) dal programma di eventi ed appuntamenti per la Festa del Patrono 2020, il divieto di effettuare la vendita per asporto di cibi e bevande con consumazione in area pubblica o di uso pubblico posta all'interno dell'area sopra definita;

RITENUTO, altresì, che tale disposizione non sia da applicarsi ai “BAR e altri esercizi pubblici simili” per quanto attiene alla vendita di prodotti di gelateria anche di produzione propria;

RITENUTO, ALTRESI', che il divieto anzidetto possa impedire il formarsi di assembramenti nelle aree immediatamente adiacenti ai locali e pubbliche o di uso pubblico non oggetto di provvedimenti di concessione di suolo pubblico (per queste ultime il consumo può e continua unicamente ad avvenire nei limiti dei posti sedere assegnati) di pertinenza degli stessi, nelle quali sono svolte le attività di bar, tenuto anche conto che il controllo del mantenimento delle distanze interpersonali, pur rientrando nella sfera della responsabilità personale ed individuale, risulterebbe di difficile gestione;

DATO ATTO, inoltre, che lo svolgimento da parte dei bar dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli posti a sedere già presenti all'interno dei locali, o nelle aree esterne private o pubbliche oggetto di provvedimenti di concessione di suolo, rappresenti pertanto una efficace modalità di controllo del mantenimento delle distanze interpersonali e una misura disincentivante al formarsi di assembramenti dovuti al consumo in piedi degli alimenti e bevande acquistati per asporto all'interno dei bar;

VISTA inoltre la L. 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.p.r. 29/7/1982, n. 571;

Visto l'art. 4 del DL 25/03/2020 n. 19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020 stabilisce che:

- comma 1: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,) ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (euro 1.000) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3;

- comma 2: Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

ORDINA

a tutti i titolari di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande qualificate come “BAR” nelle pertinenti notifiche sanitarie con sede nelle aree del centro storico poste lungo e all'interno delle seguenti vie e piazze: Romagnosi / Zani / Mentana / Gandolfi / Mazzini / Gramsci / Malpeli / Berenini /dei Mille / Matteotti / Piazza Pontida / XX settembre / Piazza Gioberti / Berzieri più direttamente interessate (o poste nelle immediate adiacenze) dal programma di eventi ed appuntamenti per la Festa del Patrono 2020, il divieto di effettuare la vendita per asporto di cibi e bevande con consumazione in area pubblica o di uso pubblico posta all'interno dell'area sopra definita dalle ore 00,00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24 del 11 ottobre 2020.

DISPONE

che tale disposizione non sia da applicarsi ai “BAR e altri esercizi pubblici simili” per quanto attiene alla vendita di prodotti di gelateria anche di produzione propria;

AVVERTE

-che in caso di mancata ottemperanza degli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25/03/2020 n. 19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020, art. 4, del pagamento di una somma da € 400 a € 1000;

- che il presente provvedimento entra in vigore dalle ore 00,00 del giorno 9 ottobre 2020 alle ore 24 del giorno 11 ottobre 2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Parma.

Copia della presente ordinanza viene inoltre inviata al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Fidenza, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza, alla Questura di Parma, al Servizio di Polizia Locale di Fidenza, cui è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

IL SINDACO
(Ing. Andrea Massari)